



**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI**

Tra

la Regione del Veneto – Direzione Prevenzione – con sede in Venezia – Rio Novo, 3493 – nella persona della Dirigente dr.ssa Giovanna Frison

e

il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro – con sede in Venezia – Campo S. Polo 2171 – nella persona del Direttore Dirigente Superiore dr. Sandro Orlandi

Premesso che

le parti convengono sulla opportunità di stipulare un “Protocollo d'intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri”, attesa la rilevanza degli interessi sociali e sanitari protetti, la competenza sia di Organismi sanitari che amministrativi, nonché la necessità che vi sia una uniforme applicazione sul territorio regionale.

ESAMINATE le fonti legislative che nel corso degli anni hanno regolamentato la materia:

- ~ Legge 30.12.1971, n. 1204 – Tutela delle lavoratrici madri – con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5 e 30.
- ~ DPR 25.11.1976, n. 1026 – Regolamento di esecuzione della L. 1204/1971 – art. 5.
- ~ Direttiva 82/85/CEE del 19.10.1992 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
- ~ D. Lgs. 17.3.1995, n. 230 – Attuazione delle direttive 89/1618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom, 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti – e successive modificazioni ed integrazioni – art. 69.
- ~ D. Lgs. 25.11.1996, n. 645 – Recepimento Direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- ~ Circolare MLPS 4 marzo 1998, n. 28 – Sentenza della Corte Costituzionale n. 373/1997, Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 5, comma 2 del D. Lgs. 645/96.

- ~ L. 8 marzo 2000 n. 53, art. 12 comma 3;
- ~ D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – e successive modificazioni ed integrazioni.
- ~ D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CONSIDERATO che la Tutela e sicurezza del lavoro è materia di legislazione concorrente regionale salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che spetta allo Stato.

SOTTOLINEATO che gli artt. 7, 11, 12 e 17 del D.lgs. 151/2001 prescrivono che a tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio:

- il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e individua le misure di prevenzione e protezione da adottare dandone informazione alle lavoratrici;
- qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle interessate sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro;
- nel caso in cui la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile, il datore di lavoro procede allo spostamento ad altre mansioni delle lavoratrici informando contestualmente il Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente;
- in caso di impossibilità di spostamento ad altre mansioni il datore di lavoro con informativa scritta al Servizio Ispezione del Lavoro richiede l'attivazione del procedimento di emanazione del provvedimento di astensione dal lavoro;
- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza ovvero quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino ovvero ancora quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente dispone l'interdizione anticipata dal lavoro, eventualmente avvalendosi degli accertamenti medici effettuati dalle Aziende ULSS;

TENUTO CONTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni compete al **Ministero del Lavoro** e per esso alle Direzioni Provinciali del Lavoro:

- ~ disporre l'astensione dal lavoro (artt. 7, 12 e 17 del D. Lgs. 151/2001);
- ~ ricevere dai competenti organi di vigilanza il rapporto per le violazioni amministrative previste ed emettere l'ordinanza ingiunzione (art. 77, comma 1, del D.Lgs. 151/01);
- ~ vigilare sull'osservanza del D. Lgs. 151/2001 ad eccezione dei capi XI, XII e XIII di competenza INPS (art. 77, comma 2, del D.Lgs. 151/01).

RILEVATO che alle **Regioni** tramite le Aziende ULSS compete:

- ~ l'ordinaria assistenza sanitaria ed ospedaliera delle lavoratrici (art. 6 D. Lgs. 151/2001);
- ~ assicurare, ai sensi degli artt. 2 e 7 del D. Lgs. 502/1992, l'accertamento medico disposto dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (art. 17 del D. Lgs. 151/2001);
- ~ la vigilanza in materia di controlli sanitari (art. 77, comma 3 del D.Lgs. 151/2001).

RITENUTO necessario che le competenze delle due istituzioni siano svolte senza prevaricazioni di responsabilità, con la dovuta discrezione per l'adozione del provvedimento finale e in tempi ristretti

**tutto ciò premesso
si conviene quanto segue**

- 1) compete al Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e per esso alle Direzioni Provinciali del Lavoro:
- vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della maternità;
 - emanare provvedimenti di interdizione dal lavoro;
 - ricevere il rapporto per le violazioni amministrative ed emettere l'ordinanza ingiunzione.

Le segnalazioni e le richieste di interdizione dovranno essere formulate alla DPL territorialmente competente come da modulistica in uso presso la stessa.

- 2) Compete alla Regione tramite le Aziende ULSS:
- effettuare a richiesta scritta della DPL accertamenti medici in ordine a gravi complicanze della gravidanza o all'esistenza di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza dichiarate da medici privati;
 - vigilare sul rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro effettuando anche a richiesta scritta della DPL, sopralluoghi e verifiche ambientali su luoghi di lavoro finalizzati al controllo delle condizioni di rischio per le lavoratrici in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto;
 - qualora, nel corso della propria attività, lo SPISAL constati l'esistenza di violazioni di cui all'art. 7 o condizioni che possano dar luogo all'astensione dal lavoro di cui all'art. 17, comma 2, è tenuta ad informare la DPL territorialmente competente;
- 3) ogni comunicazione tra la DPL e l'Azienda ULSS sarà effettuata, per un più veloce servizio all'utenza interessata ed economicità, prioritariamente con posta elettronica previa scansione della documentazione.

Le parti si impegnano a:


- ~ divulgare nei propri Uffici/Aziende territoriali il presente protocollo;
- ~ impegnare i propri Uffici/Aziende territoriali ad un stretto rapporto per lo scambio di informazioni in ordine alle ubicazioni ed alle e-mail;
- ~ pubblicizzare il presente protocollo modificando (anche dai siti internet) eventuali precedenti difformi informazioni;
- ~ recepire i contenuti del documento di indirizzo allegato al presente atto (All.1) sulle principali condizioni lavorative pregiudizievoli per la salute delle donne in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto e di favorirne la diffusione
- ~ monitorare annualmente le attività dei propri Uffici/Aziende territoriali, al fine delle verifica dell'efficacia degli interventi da attuarsi in sede di Comitato Regionale di Coordinamento.

Per assicurare la uniformità di comportamenti, ogni specificazione o variazione delle presenti linee, che abbiano interesse generale, sarà suggerita dagli Uffici territoriali e formalizzata a livello regionale.

Venezia, ~~7~~ 7 DIC. 2009

Regione Veneto
Assessorato alle Politiche Sanitarie
Direzione Prevenzione

LA DIRIGENTE REGIONALE
dr.ssa Giovanna Frison



Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali
Direzione Regionale del Lavoro di Venezia

IL DIRETTORE REGIONALE
dr. Sandro Orlandi